



CIRCOLARE n. 22/D

Roma, 5 maggio 2004

Protocollo: 6215/V

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle  
Dogane  
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza  
LORO SEDI

Alle Direzioni Circoscrizionali dell'Agenzia  
delle Dogane  
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane di  
LORO SEDI

e per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri – Cerimoniale  
Ufficio I° - P.le della Farnesina, n. 1  
00194 R O M A

Al Dipartimento per le politiche fiscali  
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza – Ufficio Operazioni  
Via XXI Aprile – 00185 ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario  
SE.C.I.T. - 00100 ROMA

Agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore – SEDE

All'Area Personale Organizzazione e  
Informatica SEDE

All'Area affari giuridici e contenzioso SEDE

All'Area verifiche e controlli tributi doganali e  
accise – laboratori chimici - SEDE

**OGGETTO: Regime comunitario delle franchigie doganali. Reg. CEE n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983. Condizioni e adempimenti procedurali ai fini delle richieste di applicazione delle franchigie doganali relativamente alle facilitazioni per la libera circolazione delle persone e dei beni.**

Si è avuto modo di rilevare, dalle richieste di informazioni e chiarimenti pervenute alla scrivente, che la materia in oggetto riveste notevole interesse per l'utenza.

Ciò evidentemente in quanto le situazioni nelle quali far valere l'istituto della franchigia doganale interessano una vasta platea di utenti che non sempre ha un'approfondita conoscenza delle disposizioni di carattere doganale.

Si è ritenuto pertanto utile fornire un quadro riepilogativo delle disposizioni in materia sotto il profilo doganale e fiscale nonché alcune istruzioni operative in relazione alle ipotesi di richiesta di applicazione dell'istituto in parola più ricorrenti, tenuto conto anche dell'avvenuta introduzione nell'ordinamento italiano di norme di semplificazione dell'azione amministrativa che consentono di applicare le disposizioni in materia di franchigie doganali in modo più favorevole all'utenza.

L'art. 184 del Reg. CEE 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (Codice Doganale Comunitario) prevede che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, stabilisce i casi in cui, a motivo di particolari circostanze, viene concessa la franchigia dai dazi all'importazione delle merci immesse in libera pratica nel territorio comunitario.

Con il regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94 del 14 febbraio 1994, che ha mantenuto validità anche dopo l'emanazione del Codice Doganale Comunitario - salvo l'abrogazione di alcuni articoli in virtù dell'art. 252 dello stesso - è stato fissato il regime comunitario delle franchigie doganali e sono state individuate le ipotesi di applicazione delle franchigie e con la circolare prot. 563/3314/VI del 23 giugno 1984 della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette, sono state dettate le istruzioni per la pratica attuazione del regolamento di cui trattasi..

Con riferimento alle franchigie di cui al citato regolamento n. 918/83, si precisa che esse non costituiscono misure di portata generale: il dazio doganale iscritto nella Tariffa Doganale Comune, infatti, resta applicabile per quelle merci importate per scopi o da persone diversi da quelli considerati dalla misura di franchigia. Esse, inoltre, si distinguono dalla sospensione dei dazi in quanto non costituiscono una misura provvisoria, decisa in funzione della situazione di un settore dell'attività economica della Comunità, ma hanno carattere definitivo per le importazioni che, alle condizioni particolari considerate dal regolamento in questione, sono esentate dal pagamento del dazio normalmente dovuto.

Per quanto riguarda la fiscalità interna si fa presente che la legge 26 novembre 1992, n. 479, di adeguamento alle direttive comunitarie 83/181/CEE e 83/183/CEE del 28 marzo 1983, come modificate rispettivamente dalle direttive 88/331/CEE del 13 giugno 1988, 89/604/CEE del 23 novembre 1989 (direttive concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni

definitive di beni), ha attribuito al Ministro delle Finanze la competenza all'emanazione di regolamenti per stabilire, in conformità alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione (approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723) e dal regolamento CEE 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983.

Le direttive comunitarie n. 69/169/CEE del Consiglio del 28 maggio 1969, n. 78/1035/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978 e n. 83/181/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 e successive modificazioni, in modo da agevolare l'attuazione pratica delle esenzioni, hanno previsto la non applicabilità dell'IVA alle importazioni di merci in franchigia.

Sulla base della ricordata competenza del Ministro delle Finanze, con il Decreto 5 dicembre 1997, n. 489 sono state dettate le norme per l'esenzione dai diritti doganali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile; con il Decreto 16 dicembre 1998, n. 500 sono state dettate le norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori.

Per tutte le altre fattispecie di importazione in franchigia previste dalle disposizioni contenute nel regolamento n. 918/83, non ricomprese nei suddetti Decreti Ministeriali, si verifica una sostanziale uniformità tra le disposizioni contenute nel reg. CEE 918/83 e nelle direttive 69/169/CEE, 78/1035/CEE e 83/181/CEE che determina l'armonizzazione in ambito comunitario delle condizioni, modalità e formalità da applicare ai diritti riscossi in dogana.

In tale quadro si segnala tuttavia l'esclusione dell'esenzione IVA, giustificata dalla specificità dell'ordinamento fiscale per:

- Effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria (titolo IV del regolamento 918/83);
- Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale e strumenti ed apparecchi scientifici (titolo XII del regolamento 918/83).

Allo scopo di offrire un ausilio per gli adempimenti procedurali ai fini delle richieste di applicazione delle franchigie relativamente alle facilitazioni per la libera circolazione delle persone e dei beni, ed in particolare per ciò che concerne le piccole spedizioni, i beni esportati nel quadro di un trasferimento di residenza, regali di matrimonio, beni ricevuti in successione, arredamento di una residenza secondaria, studenti e viaggiatori, che più sovente ricorrono nelle istanze presentate dall'utenza privata e rivestono particolare interesse per le rappresentanze diplomatiche all'estero sono state riepilogate, nelle schede allegate, le condizioni, i requisiti e le modalità necessari per ottenere l'esenzione dai diritti doganali.

La presente circolare è stata approvata dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 3 maggio 2004.

Si prega di darne la massima diffusione.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
*Dr. A. Tarascio*

## **SCHEDA 1**

### **Spedizioni di valore trascurabile**

**- Normativa comunitaria di riferimento:**

Regolamento Comunitario n.918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 27/28

Direttiva Comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 22/23

**- Normativa nazionale di riferimento:**

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 artt. 5/6

**- Trattamento fiscale:**

Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)

**- Condizioni per la fruizione della franchigia:**

Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le importazioni da un Paese terzo di merci il cui valore non eccede complessivamente 22 Euro per spedizione, con esclusione dei prodotti alcolici, profumi e acqua di toletta, tabacchi e prodotti del tabacco.

**- Modalità per la concessione della franchigia:**

Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci.

## **SCHEDA 2**

### **Spedizioni inviate da un privato ad un altro privato**

#### **- Normativa comunitaria di riferimento:**

Regolamento Comunitario n. 918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 29/31  
Direttiva Comunitaria n. 78/1035/CEE del Consiglio del 19.12.1978 e succ. mod.

#### **- Normativa nazionale di riferimento:**

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 artt. 7/9

#### **- Trattamento fiscale:**

Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)

#### **- Condizioni per la fruizione della franchigia:**

Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci prive di carattere commerciale oggetto di piccole spedizioni inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità alle seguenti condizioni:

- presentino carattere occasionale;
- riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale e familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;
- riguardino merci il cui valore globale non superi i 45 Euro, ivi compreso il valore dei prodotti alcolici, profumi e acqua di toilette, tabacchi e prodotti del tabacco importati nelle quantità fissate dall'art. 31 del Reg. CEE 918/83;
- non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

#### **- Modalità per la concessione della franchigia:**

Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci.

## **SCHEDA 3**

### **Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un paese terzo nella comunità.**

#### **- Normativa comunitaria di riferimento:**

Regolamento Comunitario n. 918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 2/10  
Direttiva Comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 2/10

#### **- Normativa nazionale di riferimento:**

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 art. 3

#### **- Trattamento fiscale:**

Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)

#### **- Condizioni per la fruizione della franchigia:**

L'esenzione dai diritti doganali è limitata ai beni personali, identificati all'art. 1 del regolamento comunitario 918/83, esclusi quelli di cui all'art. 5 dello stesso regolamento, destinati all'uso personale degli interessati o della loro famiglia, che per loro quantità o natura non riflettano alcun intento di carattere commerciale a condizione:

- 1) che l'interessato o la propria famiglia abbiano avuto la residenza fuori della Comunità per almeno dodici mesi consecutivi;
- 2) che i beni siano stati in possesso dell'interessato e da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza per un periodo di sei mesi prima della data del trasferimento
- 3) che siano destinati allo stesso uso ed utilizzo nel luogo di nuova residenza.

La condizione di cui al punto 2) per ciò che riguarda i beni non consumabili si intende assolta qualora trattasi di beni usati; per i beni mobili registrati la prova del possesso e dell'utilizzazione dovrà sempre essere fornita.

Pertanto, per quanto riguarda le autovetture, i motocicli e gli altri effetti o oggetti mobili, la franchigia viene concessa ai componenti del nucleo familiare che trasferisce la propria residenza nel territorio comunitario a condizione che sussistano per ciascuno di essi le condizioni sopra descritte (possesso, titolarità ed uso dell'autovettura all'estero da almeno sei mesi prima del trasferimento rilevata dal documento di immatricolazione dell'autovettura o da altra idonea documentazione, permanenza ininterrotta all'estero per almeno 12 mesi).

I beni personali ammessi al beneficio della franchigia, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di importazione, non possono costituire oggetto

di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza una preventiva comunicazione all'autorità doganale.

Tale vincolo deve figurare sulla dichiarazione d'importazione a mezzo di apposita annotazione apposta dall'ufficio doganale all'atto dell'operazione.

Il trasferimento di residenza può essere comprovato dalla presentazione all'ufficio doganale di uno dei seguenti documenti:

- a) certificato del comune ove è stata eletta la nuova residenza, che riporti lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data di trasferimento;
- b) dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare italiana del Paese terzo, attestante il periodo di permanenza all'estero e la data di trasferimento;
- c) altra documentazione riconosciuta idonea dal capo della circoscrizione competente sull'ufficio doganale d'importazione, tenuto conto del soggetto beneficiario e delle caratteristiche dell'operazione. Tale documentazione a titolo esemplificativo può consistere in:
  1. attestazione rilasciata dall'impresa od ente nel Paese terzo alle cui dipendenze il soggetto beneficiario abbia lavorato;
  2. contratto di affitto di immobile per abitazione del soggetto beneficiario nel Paese terzo;
  3. comunicazione del Ministero degli affari esteri di accreditamento del personale diplomatico, consolare, ovvero di giornalisti.

In luogo della suddetta documentazione, a seguito dell'avvenuta introduzione nell'ordinamento italiano di norme di semplificazione dell'azione amministrativa può essere prodotta ed accettata apposita autocertificazione secondo le vigenti disposizioni in materia.

Per quanto riguarda i prodotti c.d. audiovisivi (ad esempio radio, televisori, videoregistratori, computer, personal computer ed altro) facenti parte dei beni personali oggetti del trasferimento, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615 in materia di sicurezza dei prodotti e compatibilità elettromagnetica è necessario che gli stessi rispettino i requisiti di conformità richiesti recando la marcatura **CE** apposta sul prodotto o sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di garanzia.

I prodotti sprovvisti della **marcatura CE** non potranno essere importati fatta eccezione per quelli acquistati prima del 1° gennaio 1996, comprovati da idonea documentazione (es. fattura d'acquisto).

**Sulla base delle disposizioni vigenti la conformità CE non può essere autocertificata.**

#### **- Modalità per la concessione della franchigia:**

Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci che comunica all'ufficio



doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza dell'interessato, l'avvenuta importazione in franchigia. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dal Regolamento sull'autocertificazione, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, gli uffici doganali si atterranno alle direttive impartite con la nota prot. 3158 del 17 maggio 2002 e con la nota prot. 5619 del 29 ottobre 2002 di questa Agenzia.

## **SCHEDA 4**

### **Beni importati in occasione di un matrimonio.**

#### **- Normativa comunitaria di riferimento:**

Regolamento Comunitario n. 918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 11/15

Direttiva Comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 11/15

#### **- Normativa nazionale di riferimento:**

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 art. 4

#### **- Trattamento fiscale:**

Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)

#### **- Condizioni per la fruizione della franchigia:**

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali i corredi e gli oggetti mobili, ad esclusione di prodotti alcolici, tabacchi e prodotti del tabacco, anche nuovi, appartenenti ad una persona residente in un Paese terzo che trasferisce la propria residenza nel territorio della Comunità in occasione del suo matrimonio a condizione che abbia risieduto in un Paese terzo da almeno dodici mesi consecutivi e che fornisca la prova del matrimonio, che secondo le disposizioni normative vigenti può avvenire anche attraverso l'autocertificazione.

Sono ancora ammessi in franchigia i regali offerti da persone residenti in un Paese terzo a persona che dopo aver risieduto ininterrottamente per 12 mesi in un Paese terzo trasferisce la propria residenza nel territorio comunitario in occasione del matrimonio.

I regali offerti in matrimonio sono ammessi in franchigia dai diritti doganali a condizione che il valore dei singoli regali non superi 1000 Euro. L'esenzione è accordata unicamente per i beni definitivamente importati:

- al più presto due mesi prima della data prevista per il matrimonio ed in questo caso l'esenzione è subordinata alla presentazione di congrua garanzia la cui forma e importo saranno fissati dall'autorità doganale.
- al più tardi quattro mesi dopo la data del matrimonio.

Per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione i beni ammessi al beneficio non possono formare oggetto di pegno, prestito, locazione o cessione a titolo gratuito o oneroso

Tale vincolo deve figurare sul documento d'importazione a mezzo di apposita annotazione apposta dall'ufficio doganale all'atto dell'operazione

#### **- Modalità per la concessione della franchigia:**

Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci che comunica all'ufficio doganale nella cui competenza territoriale si trova il luogo di nuova residenza dell'interessato, l'avvenuta importazione in franchigia. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dal Regolamento sull'autocertificazione, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, gli uffici doganali si atterranno alle direttive impartite, con la nota prot. 3158 del 17 maggio 2002 e nota prot. 5619 del 29 ottobre 2002 di questa Agenzia.

## **SCHEDA 5**

### **Beni personali ricevuti nel quadro di una successione.**

#### **- Normativa comunitaria di riferimento:**

Regolamento Comunitario n. 918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 16/19  
Direttiva Comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 16/19

#### **- Normativa nazionale di riferimento:**

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 art. 2

#### **- Trattamento fiscale**

Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)

#### **- Condizioni per la fruizione della franchigia:**

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali i beni personali, esclusi quelli indicati all'art. 17 del regolamento CEE 918 /83, acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente residenza nel territorio doganale della Comunità.

Il privato deve presentare all'autorità doganale dello Stato membro d'importazione un attestato rilasciato da un notaio o da altra autorità competente del Paese terzo di esportazione comprovante l'acquisizione per via successoria dei beni importati.

L'importazione deve essere effettuata entro due anni dall'immissione nel possesso di tali beni.

#### **- Modalità per la concessione della franchigia:**

Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci

## **SCHEDA 6**

### **Effetti e oggetti mobili destinati all'arredamento di una residenza secondaria.**

**- Normativa comunitaria di riferimento:**

Regolamento Comunitario n. 918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 20/24

**- Normativa nazionale di riferimento:**

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

**- Trattamento fiscale:**

Esente solo dal dazio, **si applicata l'I.V.A per l'aliquota corrispondente.**

**- Condizioni per la fruizione della franchigia:**

Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli effetti e gli oggetti mobili importati da una persona fisica, avente la residenza fuori dalla comunità per arredare una residenza secondaria situata nel territorio doganale della Comunità.

Gli effetti e gli oggetti mobili possono essere importati in esenzione dal dazio a condizione:

- 1) che siano stati in possesso dell'interessato e da lui utilizzati per almeno sei mesi prima della data di esportazione;
- 2) che corrispondano per natura e quantità all'arredamento normale della residenza secondaria.

La franchigia è accordata unicamente alle persone che:

- a. hanno la residenza fuori dal territorio doganale della comunità da almeno 12 mesi consecutivi;
- b. sono proprietarie della residenza secondaria considerata o hanno preso in affitto la residenza secondaria per un periodo minimo di due anni;
- c. si impegnano a non dare in locazione, in prestito, in pegno, o cedere a titolo oneroso o gratuito tale residenza o gli effetti e gli oggetti prima della scadenza del periodo dei due anni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana.

Secondo le disposizioni nazionali vigenti è stabilito un vincolo di dieci anni per gli effetti e gli oggetti di valore superiore a cinque milioni singolarmente considerati.

La prestazione di una eventuale garanzia non è richiesta ove risultino assolte le condizioni riportate alle suddette lettere b e c.

**- Modalità per la concessione della franchigia:**

Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci

## **SCHEDA 7**

### **Corredi, necessario per gli studi ed altri oggetti mobili di alunni e studenti.**

#### **- Normativa comunitaria di riferimento:**

Regolamento Comunitario n. 918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 25/26  
Direttiva Comunitaria n. 83/181/CEE del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 20/21

#### **- Normativa nazionale di riferimento:**

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 art. 2

#### **- Trattamento fiscale:**

Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)

#### **Condizioni per la fruizione della franchigia:**

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali il corredo (biancheria personale o di casa, indumenti anche nuovi), il necessario per gli studi (strumenti comprese calcolatrici, macchine da scrivere e computer) e gli oggetti mobili usati che costituiscono l'arredamento normale di una camera di studente che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nel territorio doganale comunitario per compiere studi, e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.

La franchigia viene concessa a condizione che sia dimostrata l'iscrizione ad un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti, attraverso la presentazione all'autorità doganale di apposito certificato di iscrizione o attestato di studi rilasciato da un istituto d'istruzione nazionale.

#### **- Modalità per la concessione della franchigia:**

Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci

## **SCHEDA 8**

### **Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.**

#### **- Normativa comunitaria di riferimento:**

Regolamento Comunitario n. 918/83 del Consiglio del 28.03.1983 e succ. mod. artt. 45/49

Direttiva Comunitaria n. 69/169/CEE del Consiglio del 28.05.1969 e succ. mod.

#### **- Normativa nazionale di riferimento:**

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1998, n. 500

#### **- Trattamento fiscale:**

Esente dai diritti doganali (dazio + IVA)

#### **- Condizioni per la fruizione della franchigia:**

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali, gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con se nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di importazioni che per loro natura e quantità siano prive di ogni carattere commerciale, cioè che presentano carattere occasionale e riguardino esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare del viaggiatore o destinate ad essere regalate.

E' considerato viaggiatore, ai sensi dell'articolo 236 del regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:

- a. qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la propria residenza;
- b. qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della comunità in cui ha la propria residenza dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo;

Il valore delle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori non può superare i 175 Euro. Tale importo è ridotto a 90 Euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

Per i prodotti del tabacco, alcol e bevande alcoliche, profumi e acqua da toilette, caffè e tè la franchigia è accordata entro i limiti quantitativi stabiliti al comma 3 del D.M. 16.12.1998 n. 500. Questi quantitativi non concorrono agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere in franchigia.

I viaggiatori di età inferiore a diciassette anni sono esclusi dalla franchigia prevista per i prodotti del tabacco e per i prodotti alcolici; quelli di età inferiore a quindici anni anche per il caffè.

Fermo restando che il valore di una stessa merce non può essere frazionato e ove questo risultasse al di sopra del valore stabilito di 175 Euro sarebbero dovuti i relativi diritti doganali sull'intero valore, se il valore globale di varie merci supera, per singolo viaggiatore, l'importo di 175 Euro la franchigia viene accordata fino alla concorrenza di tale importo per quelle merci che importate singolarmente possono beneficiare della franchigia.

#### **- Modalità per la concessione della franchigia:**

Per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci.